

**TRIBUNALE DI PADOVA**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

**RG      /2022 VG**

Nel procedimento ex art. 7 d.l. 118/2021 proposto da

\_\_\_\_\_ (c.i. e P.IVA \_\_\_\_\_), in persona del

Presidente del C.d.A. sig. \_\_\_\_\_, rappresentata e assistita dall'avv.

Mario Migliorini e dall'avv. Tullio Chierego

il Giudice Designato,

vista la richiesta di proroga delle misure protettive depositata dalla società in data 29.9.2022,

letto il parere dell'esperto depositato in data 10.10.2022;

ha emanato la seguente

**ORDINANZA**

Con provvedimento del 20.07.2022 il giudice, visto il ricorso presentato da

\_\_\_\_\_ in data 14.06.2022, letto il parere dell'esperto ed

esaminate le posizioni espresse dai creditori, ha conferma, nei termini di cui in

parte motiva, le misure protettive richieste dalla società e, per l'effetto, ha

disposto che dal giorno della pubblicazione dell'istanza al Registro delle

imprese e per i successivi 120 giorni, fatti salvi i diritti di credito dei

lavoratori, non è consentito ai creditori della impresa ricorrente di acquisire

diritti di prelazione, se non concordati con l'imprenditore nonché di iniziare o

proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell'impresa o sui beni e

diritti con i quali quest'ultima esercita l'attività; ha confermato l'effetto *ex*

*lege* di cui all'art. 6, comma 5 d.l. 118/2021 in forza del quale i creditori

dell'impresa ricorrente non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento

dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la

scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato

pagamento dei loro crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di

cui al comma 1; ha confermato l'effetto *ex lege* di cui all'art 8 d.l. 118/2021,

derivante dalla dichiarazione in termini effettuata dalla ricorrente, di

sospensione nei suoi confronti per tutta la durata delle trattative con i creditori

degli obblighi di cui agli artt. 2482bis e 2482 ter cc ed il non verificarsi della causa di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale ex art. 2484 comma 1 n. 4 cc.

La società chiede ora la proroga delle misure per ulteriori centoventi giorni, rilevando che il progetto definitivo di piano economico e finanziario volto al risanamento dell'impresa è ancora in corso di definizione, attesa l'esigenza di acquisire indicazioni corrette circa l'andamento

necessarie anche per poter definire le trattative in corso con i principali creditori sociali. Quanto all'utilità e proporzionalità delle misure la società sottolinea l'ampia disponibilità dimostrata quantomeno dai principali creditori sociali (banche e locatori) nel partecipare alle trattative condividendo lo sforzo di [redacted] per il superamento della crisi, precisando inoltre che la cessazione dell'efficacia delle misure comprometterebbe irrimediabilmente la regolare prosecuzione dell'attività d'impresa e lo svolgimento del percorso intrapreso dalla Società, rendendo concreta una prospettiva liquidatoria certamente sfavorevole per il ceto creditorio.

L'esperto ha espresso parere favorevole alla proroga.

Ritiene il giudice che l'istanza di proroga possa essere accolta.

Deve a tal fine valorizzarsi quanto riferito dall'esperto, che conferma l'avvio di trattative sia con i tre locatori, per la rideterminazione dei canoni degli immobili presso i quali si svolgono le attività [redacted]; sia con gli istituti di credito, con cui è stata ipotizzata una situazione di "stand still" in attesa di poter verificare il concreto ritorno alla normalità operativa della società in relazione alla stagionalità dell'attività [redacted] svolta e dopo i forti condizionamenti legati alla pandemia COVID19. Precisa l'esperto che le parti si sono determinate a proseguire gli incontri, aggiornandoli in attesa di verificare i risultati effettivi della gestione e di definire in maniera specifica le prospettive di risanamento.

Ciò premesso l'esperto dà peraltro conto di due ordini di criticità che hanno ostacolato la ripresa e inciso negativamente sui risultati attesi. La prima criticità è correlata all'assenza di un sistema di controllo dei risultati di gestione della società indipendente dalla contabilità tenuta da un soggetto

esterno: problematica in corso di superamento avendo la ricorrente cambiato proprio in questi giorni, a seguito dei rilievi svolti, il sistema gestionale, così da garantire ora un controllo accentrato dei dati eliminando le difficoltà di linguaggio informatico degli attuali applicativi. La seconda problematica riscontrata dall'esperto è correlata alla situazione generale in cui si trova ad operare la società, in quanto alla crisi pandemica del COVID19 si sono infatti aggiunte le difficoltà legate ai rincari delle utenze energetiche, tanto che la società tra luglio e metà settembre ha ricevuto fatture da fornitori di energia elettrica per oltre 75 mila euro. Tali importi, sommati ai costi di locazione e ai costi del personale, hanno tradito le previsioni di cui al piano finanziario depositato a giugno 2022 comportando un consumo di risorse invece che la generazione di flussi netti auspicata. L'esperto calcola che la perdita accumulata della gestione che risulterebbe riferibile al periodo giugno-settembre si aggirerebbe intorno ai 50 mila euro di cui la maggior parte è appunto riferibile agli addebiti energetici di [redacted], precisando peraltro che con [redacted] la società ha in corso una trattativa per la diluizione del debito in un periodo da determinarsi compatibilmente con le previsioni di riequilibrio della società.

Così ricostruite le maggiori criticità, osserva l'esperto che, per contro, a sostegno dell'ipotesi di prosecuzione del processo iniziato con l'utilizzo della composizione negoziata, si deve prendere atto della sostanziale disponibilità dei creditori strategici più rilevanti (proprietari degli immobili e istituti di credito) che da soli formano il 75% delle posizioni a debito ante inizio del procedimento; rileva inoltre che non appare ancora completata la verifica degli effetti in termini di ricavi ed incassi dell'attività [redacted] tenuto conto del fattore stagionalità.

Ciò premesso l'esperto conclude affermando che *“tenuto conto che: • la società si trova tuttora in una situazione di squilibrio economico, patrimoniale e finanziario e che nei precedenti mesi la gestione appare aver consumato risorse; • la situazione di incertezza generale legata sia alla crisi pandemica, non ancora terminata, che all'insorgenza delle difficoltà legate al rincaro delle utenze hanno appesantito la situazione economico-finanziaria della*

società; • *purtuttavia per le caratteristiche di stagionalità che contraddistinguono il settore e l'andamento meteo contraddistinto da clima con temperature miti, la conferma delle stime dei ricavi per l'attività legata alle* : *si avrà nei mesi di ottobre-novembre*

*per quanto dalle attuali rilevazioni si evidenzi, sulla base di quanto comunicato dall'azienda, un trend in crescita rispetto al 2021 con un aumento di circa il 15%; • nei primi giorni di settembre è stata interrotta l'attività riguardante con eliminazione dei relativi costi e la possibilità di qualche recupero sul versante assicurativo, nonché a probabili riduzioni del debito nei confronti della proprietà dell'immobile, in relazione alle problematiche insorte e alle migliorie apportate;• sono in corso le trattative con i principali fornitori (locatori) e istituti di credito che pesano il 75% del totale delle esposizioni, finalizzate alla verifica della possibilità di individuare soluzioni volte a consentire un ritorno all'equilibrio con il graduale rimborso dei debiti pregressi; il sottoscritto ritiene: • che allo stato, nonostante le incertezze riguardanti soprattutto la tematica dell'energia, appare ragionevole attendere la verifica dei risultati del prossimo mese che permetteranno, seppur su basi di breve periodo, la valutazione della praticabilità del risanamento alla luce di un piano che gli Advisor prevedono di predisporre su una base dati attendibile nel mese di novembre; • ragionevole il termine richiesto di 120 giorni di proroga delle misure protettive tenuto conto dell'arco temporale nel quale è ipotizzabile si possa verificare l'effettivo ritorno ad un equilibrio gestionale pre-COVID19 e procedere alla redazione definitiva di un piano sulla base del quale le negoziazioni con i creditori possano trovare una soluzione”.*

Il giudice, alla luce di quanto riferito dalla società e del contenuto del parere dell'esperto, ritenendo motivate e condivisibili le osservazioni da questi svolte, accoglie l'istanza di proroga, nella misura richiesta.

Tutto ciò premesso

P.Q.M.

proroga la durata delle misure protettive confermate con ordinanza depositata in data 20.07.2022 di ulteriori centoventi giorni decorrenti dalla scadenza del termine originariamente fissato.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti, all'Esperto e al Registro delle Imprese, entro il giorno successivo al deposito.

Padova, 12.10.2022

Il Giudice  
Paola Rossi